



DELIBERAZIONE N. 56
IN DATA 29/11/2013

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
LL.PP.

Adunanza ordinaria di 1° convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING AD AREA SPA DEI PUBBLICI SERVIZI DI TUTELA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE NONCHE' DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI AL SGRU FINO AL 31 DICEMBRE 2017 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 121.

L'anno duemilatredici, addì ventinove del mese di Novembre, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

| COGNOME E NOME | INCARICO | PRESENTE/ASSENTE |
|-----------------------|--------------|------------------|
| MASIERO MANUEL | Sindaco f.f. | Presente |
| CHENDI RENATA | Assessore | Presente |
| BONAZZA GIANLUCA | Assessore | Presente |
| BIGONI DAVIDE | Consigliere | Presente |
| PALMONARI CATERINA | Assessore | Presente |
| GUERRINI STEFANO | Consigliere | Presente |
| ERCOLANO MARIO | Assessore | Presente |
| CHIODI DIANA | Consigliere | Presente |
| BERTARELLI SIMONA | Consigliere | Presente |
| ROMANINI MARIA TERESA | Consigliere | Presente |
| CARLETTI OLIVIANA | Consigliere | Presente |
| MENEGATTI ALESSANDRO | Consigliere | Presente |
| BIGONI DANIEL | Consigliere | Presente |
| TURRI DAVIDE | Consigliere | Presente |
| ESPOSITO CRISTIAN | Consigliere | Presente |
| RINIERI LIDIO DINO | Consigliere | Assente G. |

PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 1

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Luciana ROMEO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Manuel MASIERO, Sindaco f.f., assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nomina scrutatori i Consiglieri: 1) 2) 3)

Trasmessa copia per:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Servizio RAGIONERIA | <input type="checkbox"/> Servizi DEMOGRAFICI |
| <input type="checkbox"/> Servizio TRIBUTI | <input type="checkbox"/> Servizio POLIZIA MUNICIPALE |
| <input type="checkbox"/> Servizio PERSONALE | <input type="checkbox"/> Servizio ATT. EC. E PROD. |
| <input type="checkbox"/> Servizio URBANISTICA | <input type="checkbox"/> Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE |
| <input type="checkbox"/> Servizio AMBIENTE E TRASPORTI | <input type="checkbox"/> Servizio SEGRETERIA |
| <input type="checkbox"/> Servizio LL.PP. | |

Il Sindaco f.f., Manuel Masiero procede ad illustrare il punto n° 5 all'ordine del giorno, il rapporto con Area è positivo, ammette che le scelte passate sono state sbagliate ma oggi ha fatto scelte molto buone, ricorda che con questo atto si propone al consiglio comunale di affidare in house providing ad AREA spa i servizi pubblici di tutela e manutenzione del verde pubblico della disinfezione, derattizzazione e dezanarizzazione nonché delle attività complementari al SGRU fino al 2017, senza alcun onere per il bilancio illustra le motivazioni che hanno portato l'amministrazione a questa scelta ricorda che AREA è una società completamente a capitale pubblico che in controtendenza in questo periodo fa delle assunzioni, ricorda poi come con il nuovo CDA abbia migliorato la gestione, precisa poi che sul territorio il risultato dei servizi è ottimo.

Il Consigliere Comunale, Bigoni Daniel precisa che, oggi ho parlato con un tecnico di AREA e gli chiedo quando partirà il porta a porta, lo stesso risponde che partirà nel 2015 non partirà prima del 2017 e quindi AREA non ha detto il vero inizialmente doveva partire nel 2011, poi viene in consiglio il direttore generale Alessandri e parla di fine 2013 o inizio 2014 non ricordo bene e ora il tecnico di Area mi parla del 2015, per quanto riguarda il punto precisa che durante la riunione dei capogruppi chiedo di quale cifra stiamo parlando, per l'affidamento, il capogruppo Guerrini dice che tanto il comune non paga nulla, Bigoni risponde che anche se non lo paga il comune significa che lo pagano i cittadini nella loro bolletta e fare un appalto e gestire il servizio con minore spesa e fare risparmiare qualcosa nelle bollette dei cittadini è come che il comune abbassasse una tassa.

Il Consigliere Comunale, Bigoni Daniel chiede di che cifra stiamo parlando.

Il Segretario Comunale, dr.ssa Luciana Romeo dice di chiedere al Caposettore LL.PP ma crede non siano mai stati fatti calcoli per conoscerne la spesa, successivamente Bigoni Daniel trova sul sito del comune un documento di Area che dettaglia il servizio con i relativi costi, datato gennaio 2013.

Il Segretario Comunale dr. Romeo precisa che i dati riportati in internet corrispondono al valore stimato da AREA ma l'Amministrazione Comunale non ha mai fatto preventivi o gare per esternalizzare il servizio per cui non è a conoscenza di quanto può costare quel servizio se gestito in proprio.

Il Consigliere Comunale, Bigoni Daniel voleva sapere una cifra di massima, per capire a grandi linee di che importo si parla, ritiene che la durata dell'appalto sia troppo lunga fino al 2017 e questa "scelta politica" di far gestire i servizi ad AREA sono un costo per i cittadini perché gli stessi potrebbero essere gestiti sicuramente ad un prezzo più basso direttamente dall'amministrazione e quindi con un risparmio per i cittadini. Non si fa il bando di concorso per scelta politica, non dite che non ci sono risorse per i cittadini, quando avete una possibilità di diminuire qualcosa dalle nostre bollette, a me amministrazione, non interessa sapere se c'è qualcuno che fa questa gestione a minor costo i cittadini si pagano la loro bolletta, non è colpa dello stato, ma una mia scelta politica. Tanto per il comune non è un costo. Oltre a lamentare tagli dal governo, informate delle vostre decisioni politiche, di non voler fare ciò che è nelle nostre possibilità, per fare risparmiare qualcosa i cittadini e non voler sentire neppure altre proposte oltre quella di AREA. Essere soci di Area non vuol dire accettare sempre tutto quello che propone perché le bollette le paghiamo tutti noi e noi tutti risparmieremo se facessimo una convenzione diversa.

Il Consigliere Comunale, Alessandro Menegatti chiede il rinvio del punto all'ordine del giorno e procedere successivamente con un affidamento annuale eventualmente in quanto Questa Amministrazione non può impegnare il futuro, dato che il prossimo anno si va al voto, e data anche la situazione oggettiva che Questa Amministrazione sta vivendo, non avendo il Sindaco, ma un Sindaco f.f.. Così facendo non facciamo gli interessi nella nostra gente, ma solo quelli di Area.

Il Sindaco f.f., dott. Manuel Masiero ritiene che Questa Amministrazione ha un potere decisionale pieno, per questa amministrazione AREA è in grado di gestire il servizio, ha dimostrato con i risultati di essere in grado di gestire il servizio al meglio e che affidare ad altri non è detto che si abbia risparmio, infatti trattandosi di una società pubblica è possibile avere un dialogo, ricorda poi che, per quanto riguarda i servizi che vengono svolti da AREA, il Comune non sarebbe in grado di gestirli in autonomia, indica le motivazioni per cui il servizio è affidato fino al 2017.

Il Consigliere Comunale, Alessandro Menegatti ritiene che sia sbagliato il concetto che è bello ciò che è pubblico, il privato può fare molto, anche potenziare i servizi del territorio. Dichiaro il voto contrario del gruppo di minoranza consiliare. Conclusi gli interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che AREA SpA:

- è una società a totale capitale pubblico, detenuto dai Comuni di Berra, Codigoro, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Portomaggiore, Ro, Tresigallo, Voghiera;
- è il soggetto affidatario della gestione del pubblico servizio di igiene ambientale nei succitati comuni e del Comune di Comacchio, in forza della Convenzione, stipulata in data 3 maggio 2005, con ATO FERRARA 6, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il modello dell'in-house providing;

che l'articolo 4, della succitata Convenzione, stipulata in data 3 maggio 2005, con ATO FERRARA 6, prevede:

Per quanto attiene alle operazioni di pulizia dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi aperte al pubblico, allo sgombero neve, alla disinfezione e derattizzazione, ecc. i singoli Comuni potranno direttamente curarne in toto o in parte la effettuazione, con risorse proprie, propria organizzazione e terzi prestatori. Le attività di cui al presente comma possono essere svolte anche dal Gestore su richiesta di ciascun Comune: in tal caso gli oneri derivanti potranno essere ricompresi nel corrispettivo per l'erogazione del servizio di cui all'art. 12 previa richiesta da presentarsi entro il 30 settembre dell'anno precedente alla attivazione del servizio aggiuntivo proposto, che l'Agenzia potrà approvare entro il 30 dicembre in occasione dell'aggiornamento del Piano d'Ambito.

RILEVATO

che l'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

RICONOSCIUTO

che la società AREA SpA ha svolto, fino all'anno in corso (31/12/2013), i pubblici servizi di tutela e manutenzione del verde pubblico e di

disinfestazione, derattizzazione e dezanarizzazione, in forza del richiamato articolo 4 della Convenzione, stipulata in data 3 maggio 2005, con ATO FERRARA 6, secondo uno schema di convenzione di servizio che ricalca quello allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, con ottimi risultati;

che la copertura dei servizi di cui trattasi viene totalmente garantita dalla società AREA SpA, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, mediante il ricorso a ricavi ricompresi, parzialmente, all'interno dei corrispettivi dei servizi SGRU (Servizio Gestione Rifiuti Urbani – voce REM = remunerazione del capitale investito) e limitatamente attraverso ricavi dei servizi extra-privativa e, quindi, senza oneri a carico del bilancio del comune;

che AREA SpA rispetta, nel complesso, quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTA

la RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221, allegata al presente atto sotto la lettera B;

RITENUTO

che sussistano, in complesso, le condizioni per procedere all'affidamento alla società AREA SpA, avente sede legale in via Alessandro Volta, 26/a – 44034 COPPARO (Ferrara) dei pubblici servizi di tutela e manutenzione del verde pubblico e di disinfestazione, derattizzazione e dezanarizzazione, fino al 31/12/2017, in forza del richiamato articolo 4 della Convenzione, stipulata in data 3 maggio 2005, con ATO FERRARA 6 e della convenzione di servizio allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A;

VISTI

i pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

con la seguente votazione:

PRESENTI VOTANTI: 15

VOTI FAVOREVOLI: 11

VOTI CONTRARI: 4 (Menegatti A. Turri D. Bigoni Daniel Esposito C.)

VOTI ASTENUTI: 0

Espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si intende qui espressamente richiamato;

1.di approvare la RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221, allegata al presente atto sotto la lettera B, relativa all'affidamento dei pubblici servizi di tutela e manutenzione del verde pubblico e di disinfestazione, derattizzazione e dezanarizzazione;

1.di approvare l'affidamento alla società AREA SpA, avente sede legale in via Alessandro Volta, 26/a – 44034 COPPARO (Ferrara) dei succitati pubblici servizi di tutela e manutenzione del verde pubblico e di disinfestazione, derattizzazione e dezanarizzazione, fino al 31/12/2017, secondo la convenzione di servizio allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A;

2.di dare atto che l'affidamento di cui trattasi non comporta oneri per il bilancio comunale, in quanto la copertura dei servizi di cui trattasi viene totalmente garantita dalla società AREA SpA, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, mediante il ricorso a ricavi ricompresi, parzialmente, all'interno dei corrispettivi dei servizi SGRU (Servizio Gestione Rifiuti Urbani – voce REM = remunerazione del

capitale investito) e limitatamente attraverso ricavi dei servizi extra-privativa e che AREA SpA rispetta, nel complesso, quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

3. di trasmettere copia della presente ad AREA SpA, via Alessandro Volta, 26/a – 44034 COPPARO (Ferrara), in qualità di soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale;

quindi con successiva e separata votazione come segue:

Con voti :

PRESENTI VOTANTI: 15

VOTI FAVOREVOLI: 11

VOTI CONTRARI: 4 (Menegatti A. Turri D. Bigoni Daniel Esposito C.)

VOTI ASTENUTI: 0

Espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

ravvisandone la necessità ed impellenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO "A"

ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 56, DEL 29/11/13

**CONVENZIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI DI TUTELA E
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E
DEZANZARIZZAZIONE**

L'anno duemila _____, il giorno _____, del mese _____, alle ore _____, presso la residenza municipale, a valere ad ogni effetto di legge

TRA

il **COMUNE** DI _____, con sede in _____, via _____, codice fiscale _____, di seguito per brevità denominato "**COMUNE**", legalmente rappresentato da _____ domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente e autorizzato a impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____, del _____

E

AREA SpA, avente sede legale in Copparo (Ferrara), via Alessandro Volta, 26/a, codice fiscale e partita IVA 01004910384, di seguito per brevità denominata "**AREA**" o "**AFFIDATARIA**", legalmente rappresentato dal direttore generale, ing. Raffaele ALESSANDRI, nato a Bondeno (Ferrara), il 11 gennaio 1961, domiciliato per il presente atto presso la sede della società e autorizzato a impegnare legalmente la stessa, per il presente atto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____, del _____

PREMESSO

che AREA è una società a totale capitale pubblico, detenuto dai Comuni di Berra, Codigoro, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Portomaggiore, Ro, Tresigallo, Voghiera;

che AREA è il soggetto affidatario della gestione del pubblico servizio di igiene ambientale nei succitati comuni e del Comune di Comacchio, in forza della Convenzione, stipulata in data 3 maggio 2005, con ATO FERRARA 6, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il modello dell'in-house providing;

che l'articolo 4, della succitata Convenzione, stipulata in data 3 maggio 2005, con ATO FERRARA 6, prevede: *Per quanto attiene alle operazioni di pulizia dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi aperte al pubblico, allo sgombero neve, alla disinfezione e derattizzazione, ecc. i singoli Comuni potranno direttamente curarne in toto o in parte la effettuazione, con risorse proprie, propria organizzazione e terzi prestatori. Le attività di cui al presente comma possono essere svolte anche dal Gestore su richiesta di ciascun Comune: in tal caso gli oneri derivanti potranno essere ricompresi nel corrispettivo per l'erogazione del servizio di cui all'art. 12 previa richiesta da presentarsi entro il 30 settembre dell'anno precedente alla attivazione del servizio aggiuntivo proposto, che l'Agenzia potrà approvare entro il 30 dicembre in occasione dell'aggiornamento del Piano d'Ambito;*

che AREA rispetta, nel complesso, quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

che il **COMUNE**, con propri precedenti atti, in forza di quanto sopra richiamato, ha affidato ad AREA la gestione dei pubblici servizi di tutela e manutenzione del verde pubblico e di disinfestazione, derattizzazione e dezanzarizzazione;

che il COMUNE ha provveduto agli adempimenti di cui all'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

TUTTO CIO' PREMESSO E RILEVATO FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Con la presente convenzione il COMUNE affida ad AREA la gestione dei pubblici servizi di tutela e manutenzione del verde pubblico e di disinfestazione, derattizzazione e dezanzarizzazione, secondo i capitolati tecnici allegati:

- *CAPITOLATO TECNICO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL PATRIMONIO ARBOREO;*
- *CAPITOLATO TECNICO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE.*

ART. 2 - MODALITÀ

Per l'espletamento del servizio in oggetto AREA potrà avvalersi di personale proprio o di terzi, individuati anche nell'ambito delle cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e degli articoli 11 e 12 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 4 febbraio 1994, n. 7 e secondo le specifiche contenute nel PROTOCOLLO DI INTESA PER L'AFFIDAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI SERVIZI AMBIENTALI ALLE COOPERATIVE SOCIALI DEL TERRITORIO, di cui dovrà in ogni caso garantire il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio.

Il COMUNE dovrà consentire l'ingresso del personale di AREA, o da essa incaricato, nell'aree verdi pubbliche recintate o altrimenti chiuse.

Il COMUNE potrà, di anno in anno, tramite propri atti tecnici, integrare le superfici, i luoghi, gli stabili, le modalità e la strutturazione dei servizi oggetto della presente convenzione, posto che trattasi di servizi continuativi ed aventi necessità di aggiornamento costante.

ART. 3 - DURATA

L'affidamento decorrerà dal 1° gennaio 2014 e terminerà alla data di cessazione dell'affidamento del pubblico servizio di igiene ambientale in capo ad AREA, ai sensi della Convenzione, stipulata in data 3 maggio 2005, con ATO FERRARA 6, di cui all'articolo 16, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il modello dell'in-house providing, stabilito nel 31 dicembre 2017. La convenzione cesserà, anticipatamente, nel caso di perdita dei requisiti comunitari per l'affidamento del pubblico servizio di igiene ambientale da parte di AREA.

ART. 4 - CORRISPETTIVI

L'affidamento di cui trattasi non comporta oneri per il bilancio comunale, in quanto la copertura dei

servizi di cui trattasi viene totalmente garantita dalla società AREA, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, mediante il ricorso a ricavi ricompresi, parzialmente, all'interno dei corrispettivi dei servizi SGRU (Servizio Gestione Rifiuti Urbani – voce REM = remunerazione del capitale investito) e limitatamente attraverso ricavi dei servizi extra-privativa, di anno in anno determinati di comune accordo fra i soci pubblici dell'azienda.

Il COMUNE tuttavia può, di propria iniziativa, concorrere alla copertura delle spese per i servizi affidati con la presente convenzione, secondo le modalità che riterrà più opportune, ovvero provvedere a richiedere interventi specifici, con oneri a proprio carico.

ART. 5 - SPESE CONTRATTUALI

Le parti concordano di accollarsi al 50% le spese dirette e indirette inerenti e conseguenti il contratto, comprese le imposte, le sovrimposte e le tasse.
Non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale.

ART. 6 - CONTROVERSIE

Le controversie eventualmente insorte tra le parti nel corso della vigenza contrattuale, saranno risolte in via amministrativa. Le domande e i reclami devono essere presentati per iscritto. Qualora le stesse non siano definibili in via amministrativa saranno devolute al foro del Tribunale di Ferrara.

ART. 7 - DOMICILIO

Vengono considerati a tutti gli effetti domicili delle parti quelli indicati nella presente convenzione. Le comunicazioni inerenti il contratto verranno comunicate presso il domicilio citato.

ART. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 196, i dati forniti sono trattati dalla controparte per le finalità connesse alla presente convenzione.

Ciascuna parte ha la possibilità di esercitare i diritti previsti dal Titolo II della stessa legge. I titolari del trattamento dei dati in questione sono il COMUNE ed AREA in persona dei loro legali rappresentanti.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione si intendono richiamate e applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia.

La presente convenzione viene redatta in duplice originale, unitamente agli allegati, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto tra le parti, in duplice originale.

per il Comune di [REDACTED]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

[REDACTED]

per AREA SpA

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Raffaele ALESSANDRI)

ALLEGATO "B"

ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 56, DEL
29/11/13

**RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 DEL DECRETO-LEGGE 18
OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221**

**AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" AD AREA SPA DEI PUBBLICI SERVIZI DI
TUTELA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DI DISINFESTAZIONE,
DERATTIZZAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE NONCHE' DI ATTIVITA'
COMPLEMENTARI AL SGRU FINO AL 31 DICEMBRE 2017**

Come è noto la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 199, pubblicata in G.U. il 25 luglio 2012, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni con L. 148/2011, poiché in detto articolo veniva riproposta la medesima normativa contenuta nell'art. 23 bis D.L. 112/2008, abrogata con referendum popolare.

In linea generale, il citato articolo 4 ("Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea") imponeva agli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In ordine al procedimento, l'ente interessato, avrebbe dovuto effettuare un'analisi di mercato attraverso la quale verificare l'idoneità della libera iniziativa economica a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Solo nel caso di esito negativo della verifica e previa approvazione di una delibera quadro, la pubblica amministrazione avrebbe potuto provvedere con l'attribuzione di diritti di esclusiva relativi ai singoli servizi.

Attesa la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della normativa in parola, il legislatore ha ritenuto necessario intervenire in via d'urgenza al fine di traghettare la frammentata materia dei servizi pubblici locali verso un intervento normativo più complesso: da qui l'approvazione del richiamato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 34, commi 20 e ss.

L'elemento di novità della disciplina in esame riguarda l'introduzione della "relazione" che, salve le ipotesi di cui al comma 25 (gas, energia elettrica e farmacie comunali), è un atto prodromico e necessario per l'affidamento dei servizi pubblici locali. Al suo interno l'ente pubblico deve indicare le ragioni che l'hanno indotto a scegliere un determinato procedimento di aggiudicazione, anche con riferimento all'art. 106 TFUE.

Il legislatore è intervenuto, inoltre, sul tanto discusso art. 3 bis del D.L. 138 del 13 agosto 2011, aggiungendo il comma 1 bis il quale attribuisce le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali agli enti di governo degli ambiti.

Innanzitutto si rammenta che l'art. 3-bis del D.L. 138/2011 disciplina le modalità di perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei, che di norma non possono essere inferiore alla circoscrizione del territorio provinciale. Da qui la problematica della concreta perimetrazione poiché, il legislatore, con l'art. 17 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 cd. Spending review, convertito con L. n. 135 del 7 agosto 2012, ha avviato il riordino delle circoscrizioni provinciali tutt'ora in corso.

Il comma 1 bis aggiunto crea un ulteriore problema giuridico-interpretativo in quanto confligge con l'art. 9 del D.L. 95/2012 nella parte in cui attribuisce ai comuni funzioni fondamentali in tema, appunto, di organizzazione dei servizi pubblici locali. Allo stato, dunque, le stesse funzioni risultano attribuite a due soggetti (comuni e enti di governo degli ambiti).

Infine, la legge di conversione del D.L. 179/2012 elimina il limite dei 200.000,00 € per gli affidamenti diretti in house e risolve un'altra questione controversa.

La dichiarazione di incostituzionalità dell'art.4 non lascia, tuttavia, un vuoto normativo nella disciplina di settore nella misura in cui è, allo stato, valida ed efficace la normativa comunitaria, certamente meno restrittiva quanto meno per il ricorso all'affidamento diretto a società cd. in house, rispetto a quella nazionale censurata dalla Corte Costituzionale.

A tale riguardo, senza alcuna pretesa di esaustività, si rinvia alle principali disposizioni europee e statali attualmente vigenti: all'art. 106 TFUE; alla Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. (G.U.C.E. n. 134 del 30 aprile 2004); all'art. 113 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Tuel); al codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 ed al regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010; all'art. 2 L. 244/2007 ed all'art. 14 DL. 78/2010; agli artt. 4 e 9 D.L. 95/2012.

la realizzazione attraverso, soprattutto, l'esperienza del personale addetto e all'organizzazione aziendale che la presiede.

Come indicato nei documenti programmatici di AREA approvati dall'assemblea dei soci, per il servizio di verde pubblico, dopo anni di sperimentazione, si è arrivati alla gestione in tutti i comuni, con l'implementazione, via via, dei comuni serviti.

Dopo alcuni anni di gestione del servizio si è potuto ottenere una visione più precisa del patrimonio a verde dei comuni, dei bisogni e delle risorse necessarie a soddisfarli. Come indicazione generale, i comuni affidatari del servizio richiedono il mantenimento degli operatori locali che già svolgevano analogo servizio per loro conto. In ogni caso si è provveduto ad allargare la concorrenza al fine di ottenere più efficienza ed economicità nella gestione del servizio.

Pensare di gestire tali servizi con logiche industriali prevede, necessariamente, la necessità di potere programmare investimenti ed interventi avendo davanti un periodo, anche medio-breve, in cui si abbia la certezza della quantità dei servizi da erogare ai comuni che hanno affidato in house ad AREA la loro gestione del verde pubblico.

Gli attuali rapporti convenzionali prevedono che ogni comune decida annualmente cosa affidare ad AREA e come pagarlo (se scaricarlo in tariffa o meno). Uno degli obiettivi dell'affidamento è quello di definire standard minimi da garantire che ogni comune potrebbe implementare a seconda delle proprie necessità.

Anche il servizio disinfezione zanzare è attivato in quasi tutti i comuni; tale servizio, visti i recenti problemi sanitari affrontati in via di urgenza dalla regione dovrebbe essere gestito con logiche che diano la possibilità di miglioramento, contenendo i costi a carico dei cittadini.

Per di più, attraverso la convenzione di servizio SGRU ed al succitato articolo 4 della medesima, la copertura dei servizi di cui trattasi viene totalmente garantita dalla società AREA SpA, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, mediante il ricorso a ricavi ricompresi, parzialmente, all'interno dei corrispettivi dei servizi SGRU (Servizio Gestione Rifiuti Urbani – voce REM = remunerazione del capitale investito) e limitatamente attraverso ricavi dei servizi extra-privativa e, quindi, senza oneri a carico del bilancio del comune.

Il Comune potrà, di propria iniziativa, concorrere alla copertura delle spese per i servizi affidati, secondo le modalità che riterrà più opportune, ovvero provvedere a richiedere interventi specifici, con oneri a proprio carico.

CONCLUSIONI

Dalle riflessioni esposte emerge, con chiarezza, la opportunità di mantenere in una struttura direttamente controllata dal comune (AREA SpA) la gestione dei servizi di tutela e manutenzione del verde pubblico e di disinfestazione, derattizzazione e dezzanzarizzazione, fino alla scadenza della Convenzione, stipulata in data 3 maggio 2005, con ATO FERRARA 6, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il modello dell'in-house providing, stabilita nel 31/12/2017.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING AD AREA SPA DEI PUBBLICI SERVIZI DI TUTELA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE NONCHE' DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI AL SGRU FINO AL 31 DICEMBRE 2017 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 121

ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267

"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 56 DEL 29/11/13

PARERE DEL SETTORE PROPONENTE

(art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Attestazione dell'Ufficio Istruttore
Parere di Regolarità Tecnica:

- FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON DOVUTO
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Visto, si dà parere in ordine alla sola
Regolarità Tecnica:

- FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON DOVUTO
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Lagosanto, li 08.11.2013

Lagosanto, li 08.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Luciana Romeo)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(D.ssa Luciana Romeo)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(art. 153 - 5° comma - D.Lgs. 267/2000)

Parere in ordine alla sola regolarità contabile:

- FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON DOVUTO
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Note: _____

Lagosanto, li _____

*in quanto specificato nel deliberato che nessun
onere finanziario graverebbe sul
bilancio comunale*

IL RESPONSABILE
(DOTT.SSA GUIETTI ROBERTA)

Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000:

- **FAVOREVOLE X**
- NON FAVOREVOLE
- NON DOVUTO
- NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO
- ALTRO (specificare) _____

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA LUCIANA ROMEO _____

P. IL RESPONSABILE DEL SETTORE
____DR.SSA LUCIANA ROMEO_

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000:

- FAVOREVOLE
- NON FAVOREVOLE
- **NON DOVUTO X** in quanto specificato nel deliberato che nessun onere finanziario graverà sul bilancio comunale
- NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO
- ALTRO (specificare) _____

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
DR.SSA ROBERTA GUIETTI

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to (Manuel Masiero)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (D.ssa Luciana Romeo)

La su estesa deliberazione:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal: 05/12/2013

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
f.to (D.ssa Chiodi Daniela)

La presente deliberazione:

__E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D. Lgs. 267/2000);

X E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000).

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
f.to (D.ssa Chiodi Daniela)

Copia conforme all'originale in carta semplice ad uso amministrativo.
Lì, 04/12/2013



IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dr.ssa Daniela Chiodi